

GARA A PROCEDURA APERTA
**SERVIZIO DI “FORNITURA E GESTIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AFFIDATE A SARONNO SERVIZI SPA”.**
CIG 993718152D

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determinazione n. 35 del 22.6.2023 il Presidente della Saronno Servizi S.p.A. ha avviato la procedura volta all'affidamento del servizio di fornitura e gestione in cloud del sistema informativo integrato delle entrate tributarie ed extratributarie affidate a Saronno Servizi spa.

Con determinazione n. 49/700 del 30.06.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Saronnese, è stata indetta la relativa gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del DLgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere tramite l'indirizzo internet www.ariaspa.it, e conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPCM n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di esecuzione del servizio è la società Saronno Servizi SpA [codice NUTS ITC41]

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: dott. Giordano Romano – Dirigente del settore Affari Generali della soc. Saronno Servizi SpA.

Responsabile della Centrale Unica di Committenza: Avv. Elena Maccoppi – Funzionario del Comune di Saronno

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma telematica Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs.n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.Lgs. n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il DPCM n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale (www.comune.saronno.va.it/Bandi_e_avvisi) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma Sintel avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali d'uso per i fornitori e nelle istruzioni presenti sulla Piattaforma, che forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per potere presentare offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel, accedendo al portale dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti all'indirizzo internet www.ariaspa.it, nell'apposita sezione "Registrazione".

Le modalità di registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo della Piattaforma sono disciplinate nei documenti "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" e "Registrazione e accesso", scaricabili dal suddetto sito internet.

Per la richiesta di informazioni sull'uso di Sintel, i concorrenti potranno contattare il Contact Center raggiungibile al numero verde 800.166.738 o fare riferimento al sito www.ariaspa.it, alla voce di menu "Contatti".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) schema di domanda di partecipazione;
- d) Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) Criteri di valutazione offerta tecnica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.saronno.va.it, nella sezione Bandi e avvisi e sulla piattaforma Sintel www.ariaspa.it.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile saranno fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le stesse saranno pubblicate in forma anonima sulla Piattaforma Sintel come integrazione alla documentazione di gara. Si invitano, pertanto, gli operatori a visionare periodicamente il sito.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni nell’ambito della presente procedura di gara avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni della procedura”, assegnato al concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si intende promuovere ed acquisire un applicativo secondo il modello “cloud SaaS” (software as a service) che garantisca: la riduzione dei costi legati alla acquisizione e gestione di una nuova infrastruttura IT mediante il ricorso a soluzioni basate su cloud computing e che permetta di disporre di una soluzione con livelli di servizio, accessibilità, usabilità, allineati alla più recente normativa. Pertanto, la suddivisione in lotti non garantirebbe la necessaria gestione unitaria dell’intervento e precluderebbe la possibilità di coordinare le varie attività previste per la sua realizzazione e indispensabili per la sua corretta esecuzione.

L’oggetto dell’appalto è costituito dall’esecuzione del “Servizio in cloud di una soluzione integrata di informatizzazione dei procedimenti connessi alla gestione delle entrate affidate a Saronno Servizi Spa e dei servizi accessori di formazione, conversione, manutenzione e assistenza”. L’appalto prevede i seguenti servizi:

1. Gestione di tutti i tributi (IMU, TARI, CANONE UNICO);
2. Gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive;
3. Gestione della riscossione integrata delle entrate;
4. Integrazione con PagoPA, IoApp, Spid e Cie, Piattaforma notifiche;
5. Gestione del protocollo e relativa conservazione a norma;
6. Attivazione presso il data center del Fornitore, parametrizzazione della piattaforma applicativa, nonché la migrazione dai sistemi attualmente utilizzati ai nuovi sistemi;
7. Manutenzione correttiva ed adeguamento alle variazioni normative, fiscali e previdenziali;

8. Help desk e servizi di assistenza on-site;
9. Formazione del personale utente.

Le caratteristiche tecniche del servizio complessivamente inteso, delle sue singole componenti e delle prestazioni di dettaglio richieste, sono analiticamente descritte nel Capitolato.

Il valore stimato posto a base di gara risulta pari a **€ 570.000,00 (cinquecentosettantamila/00)**. L'importo a base di gara è al netto dell'IVA. Il contratto d'appalto sarà stipulato a corpo.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P / S	Importo
1	SERVIZIO GESTIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	72268000-1	Principale	570.000,00
	A) Importo totale soggetto a ribasso			570.000,00
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			0,00
	A) + B) Importo complessivo a base di gara			570.000,00

Si precisa che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Altresì, data la natura dei servizi richiesti, non sussistono rischi di interferenze e, pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, non è dovuta la redazione del DUVRI.

L'importo a base di gara deve intendersi comprensivo di ogni onere/spesa/tassa inerente all'espletamento del servizio, oltre a tutte le spese che l'operatore economico dovrà sostenere nell'eseguire i servizi richiesti. Pertanto, l'offerente, nel formulare la proposta economica, deve tenere conto di tutti gli oneri necessari alla realizzazione completa del servizio richiesto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti, essendo i servizi oggetto della gara di natura intellettuale, nell'offerta economica l'operatore non dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i costi della manodopera.

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- dalle norme contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato e in tutti gli atti in essi richiamati;
- dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell'art. 217 del citato decreto legislativo;
- dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali.

L'appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio della Società.

3.1 DURATA

Il presente affidamento ha una durata di **mesi 60 (sessanta)** con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 60 (sessanta) mesi.

La stazione appaltante si riserva il diritto di proroga per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Infine, i servizi oggetto del presente appalto non sono oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui all'art. 34 del Codice.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l'importo massimo delle prestazioni oggetto del contratto è stimato in complessivi **€ 1.155.200,00 oltre Iva (€ 570.000,00 relativi all'affidamento + €**

532.000,00 per eventuale rinnovo, con l'esclusione dell'importo dei servizi accessori + € 53.200,00 per eventuale proroga tecnica).

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa. Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivano all'Appaltatore dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal Disciplinare di gara, dal presente Capitolato e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili dell'impresa. Si evidenzia che i suddetti prezzi avranno validità per tutta la durata del contratto.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 e al Capitolato.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 (dieci) per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui al citato art. 45, comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black-list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 conv. Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14/12/2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della Delibera Anac n. 464 del 27.07.2022 avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa Anac poc'anzi richiamata, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ'

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quello oggetto della presente procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- b) **Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2020-2021-2022) non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa**, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio. Tale requisito è richiesto al fine di garantire una corretta, efficace ed affidabile gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste, della durata dell'affidamento e della natura primaria dei bisogni cui il servizio ha l'obbligo di rispondere in modo puntuale e continuativo, della sensibilità dell'utenza e del contesto di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- c) **Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2020-2021-2022) non inferiore a € 300.000,00 Iva esclusa**, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara espletati a favore di pubbliche amministrazioni o società di gestione entrate e da queste certificate

Il settore di attività è quello dei **sistemi informativi integrati delle entrate tributarie ed extratributarie, per committenti pubblici o privati**.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire una corretta, efficace ed affidabile gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste, della durata dell'affidamento e della natura primaria dei bisogni cui il servizio ha l'obbligo di rispondere in modo puntuale e continuativo, della sensibilità dell'utenza e del contesto di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2020-2021-2022):

- **almeno 3 (tre) contratti per servizio di GESTIONE IN CLOUD** di sistemi informativi integrati delle entrate tributarie ed extratributarie, per committenti pubblici o privati, fermo restando che ciascuno dei contratti indicati dovrà riferirsi ad una popolazione complessiva di almeno 50.000 abitanti. La comprova del requisito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al punto 6.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al punto 6.2 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo ai **contratti di servizio** di cui al punto 6.3 lettera d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché **tecnica e professionale** di cui ai punti 6.2 e 6.3, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 [Consiglio di Stato, sez. V, 22.04.2020 n. 2551] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato 2 – DGUE. In particolare, dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI. L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

1. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;

2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

3. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. La stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'assenza della dichiarazione di avalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del Codice, comportano l'impossibilità di usufruire dell'avalimento.

8. SUBAPPALTO.

Per il subappalto trova applicazione l'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nei limiti di legge previsti. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti di legge. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Tali informazioni dovranno essere indicate nella parte II lettera D del DGUE.

Detto limite è finalizzato a garantire che il livello qualitativo richiesto, caratterizzato da una elevata specialità delle prestazioni, sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività dei livelli prestazionali.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si precisa, peraltro, che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 105 del Codice, dovranno essere inoltrate alla singola Stazione appaltante e da quest'ultima rilasciate.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena d'esclusione**, da:

- 1) una garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 11.400,00, intestata al Comune di Saronno in qualità di ente capofila della Centrale Unica di Committenza del Saronnese. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. con bonifico, con versamento presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – filiale Saronno – con sede in via Lanino n. 20 (Tesoreria del Comune di Saronno) cod. IBAN IT16U0103050520000001008367;
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati..pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati..pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Saronno);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma Sintel in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, 82 sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma Sintel il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è richiesto alcun sopralluogo per la gara in oggetto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 concernente l'attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 riguardo la contribuzione a favore dell'Autorità anticorruzione, nell'ambito delle spese di funzionamento della stessa per l'attività di vigilanza sui contratti pubblici, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

12. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione che la compone devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro le ore 17:00 del giorno 1 SETTEMBRE 2023, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica.**

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

La predisposizione e l'invio dell'offerta avvengono esclusivamente mediante l'apposita funzionalità "Invia" disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il semplice caricamento (upload) della documentazione non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta”, l’Operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. Il concorrente è tenuto, pertanto, a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma. Per procedere all’invio dell’offerta, il concorrente deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. La Piattaforma restituirà un messaggio a video dando evidenza del corretto invio.

Si raccomanda, pertanto, all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e siano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

La Piattaforma Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.

E’ possibile per il concorrente inviare una nuova offerta (entro i termini stabiliti). La nuova offerta sostituirà la precedente, che entrerà nello stato “sostituita” e non potrà essere quindi più consultata.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. L’ultima offerta presentata a Sistema prima del termine ultimo per la presentazione della stessa sarà vincolante per il concorrente. La Piattaforma Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.

In ciascun campo a disposizione per l’upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente art. 1.1.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle

affendenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente il termine di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai fini di accelerare la procedura e concludere la valutazione in tempi rapidi, il Seggio di Gara potrà richiedere l'integrazione entro massimo 48 ore.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "invia offerta" sulla Piattaforma, l'operatore economico, nell'apposito campo "requisiti amministrativi", dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa:

- 1) Istanza di partecipazione (allegato A) in bollo da € 16,00
 - 1.1 (in caso documenti sottoscritti da procuratore) procura speciale;
- 2) DGUE;
- 3) Garanzia Provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice ed eventuale copia della certificazione che giustifica riduzione importo cauzione;
- 4) Pagamento contributo ANAC;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 7) documenti per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
- 8) Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato “Istanza di partecipazione”.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D.L. n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara obbligatoriamente:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis, del D.Lgs. 159/2011;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo punto 26.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se l'impresa di rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se l'impresa di rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se l'impresa di rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può applicare la marca da bollo da euro 16,00 sull'istanza di partecipazione e inserire nella documentazione di gara la copia scansionata.

Trovano applicazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, allegato B, e al D.Lgs. n. 117/2017, art. 82.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Si precisa che il PASSoe, dovrà contenere anche espressa indicazione dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione del servizio o parte del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta del servizio o parte del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. il servizio o parte del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale del servizio o parte del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione del servizio o parte del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione del servizio o parte del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. il servizio o la parte del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Offerta Tecnica" presente sulla piattaforma Sintel, l'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla Piattaforma nello step "Offerta tecnica". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Indice del contenuto della busta;
- b) Una relazione tecnica dei servizi offerti;

Quanto esposto nell'offerta tecnica sarà vincolante per l'impresa aggiudicataria.

L'Offerta tecnica deve essere redatta in lingua Italiana e su fogli formato A4; deve includere la copertina e l'indice e deve essere scritto con carattere 12-14.

L'Offerta tecnica deve fornire l'analisi del contesto di riferimento, la descrizione dettagliata dei contenuti e delle modalità di realizzazione del servizio proposto, dal punto di vista metodologico, organizzativo e logistico, in coerenza con le previsioni del Capitolato Speciale d'appalto e con il quadro

normativo e programmatico di riferimento; in particolare, l'offerta tecnica dovrà descrivere i contenuti e le prestazioni del servizio proposto secondo la suddivisione degli elementi valutabili dalla Stazione appaltante di cui all'art. 17.1 del presente disciplinare.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando un numero massimo di 70 facciate, formato A4, con utilizzo di carattere Calibri o equivalente open font, dimensione minima 10, interlinea 1,5, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro.

Laddove il concorrente, nell'elaborazione della relazione tecnica illustrativa, si discostasse dall'ordine dei punti e/o dei contenuti richiesti dal Disciplinare - come sopra indicati - è richiesto che la relazione medesima includa una tabella di corrispondenza nella quale sia riportata, quale ausilio alla Commissione giudicatrice, la mappatura tra i contenuti richiesti e la loro posizione nel documento trasmesso dal concorrente.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere resa in formato .pdf non scansionato che consenta la ricerca all'interno del testo.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

Si precisa sin d'ora che eventuali ulteriori documenti, allegati e/o pagine ulteriori rispetto alle indicazioni di seguito riportate, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. Si specifica che eventuali copertine e/o divisori non saranno conteggiati nel numero di facciate indicate.

La Commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

A nessuna impresa verrà restituita la documentazione presentata e nessun compenso o rimborso spetta per la redazione dei progetti; l'offerta rimarrà di proprietà di Saronno Servizi Spa.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda rendere non accessibili ad altri concorrenti, in ipotesi di richiesta di accesso agli atti da parte di questi ultimi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di cui al Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

SESSIONE DEMO

I requisiti Tecnici del servizio proposto saranno verificati attraverso **una sessione di demo**, in collegamento remoto, tra le postazioni della Stazione appaltante e il prestatore di servizi.

Durante la fase di valutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante convocherà separatamente gli offerenti con un preavviso minimo di 5 giorni, mediante comunicazione sulla Piattaforma a ciascun partecipante ammesso alla gara. La Stazione appaltante metterà a disposizione di ciascun partecipante un link di collegamento, comprensivo di password, al software di video conferenza Zoom o Meet, tramite il quale avverrà sia la comunicazione voce che la connessione video tra i sistemi informatici della stazione appaltante e il sistema proposto dall'offerente. Il link e la password saranno gli stessi per tutti i partecipanti ammessi ma solo all'offerente convocato al giorno e ora prestabilito sarà consentito l'accesso alla video conferenza.

La sessione di demo, comprendente tutte le funzionalità dell'applicativo dell'offerente, è richiesta dalla Stazione appaltante per consentire il riscontro sull'effettivo contenuto delle soluzioni tecniche proposte e **non costituirà quindi oggetto di una specifica attribuzione di punteggio.**

16. OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso "Invia offerta", le imprese concorrenti devono, secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico:

- produrre e allegare a sistema lo "Schema di offerta economica" di cui all'Allegato;
- indicare a sistema l'offerta economica in cifre.

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, sulla Piattaforma nello step "Offerta economica". L'offerta economica deve contenere la dichiarazione di offerta economica, redatta in lingua italiana, conformemente al modello predisposto firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) L'offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere e in cifre, **il ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara**, proposto per l'espletamento del servizio, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze se presenti. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevarrà il ribasso espresso in lettere. Il ribasso percentuale offerto non dovrà avere un numero di decimali superiore a 3; nel caso venga indicato un numero di decimali superiore a 3, gli ulteriori decimali indicati verranno troncati e non considerati senza possibilità di arrotondamento. Il valore complessivo dell'offerta non potrà essere pari o superiore al valore posto a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) La stima dei costi della manodopera;

Nell'offerta economica il concorrente dovrà altresì dichiarare:

- Di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008;
- Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- Di obbligarsi ad assumere l'esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara o che risultino condizionate o che non offrano un prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.lgs 50/2016.

Verrà esclusa l'offerta economica parziale, indeterminata e/o incerta nel suo ammontare, condizionata, in aumento o con ribasso pari a Euro 0,00.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera "Q" vengono indicati i "punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Per l'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica (Pt) prodotta da ciascun concorrente, la Commissione terrà conto dei seguenti parametri di valutazione:

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q)

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE ¹		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
1	SERVIZI GESTIONALI Caratteristiche funzionali della soluzione applicativa	72	1.1	Copertura funzionale della Componente di gestione tributi e riscossione coattiva	34	-
			1.2	Copertura funzionale della componente di gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive	8	-
			1.3	Copertura funzionale della componente di gestione del protocollo	5	-
			1.4	Livello di integrazione tra le componenti	4	-
			1.5	Facilità d'uso	3	-
			1.6	Servizi web disponibili	5	-
			1.7	Parametricità e configurabilità	5	-

			1.8	Reportistica/strumenti di consultazione ed accesso ai dati	8	-
2	SERVIZI COMPLEMENTARI	18	2.1	Caratteristiche tecnologiche della soluzione applicativa	6	-
			2.2	Formazione	6	-
			2.3	Servizio hot-line con chiusura entro le 16 ore: Il punteggio massimo verrà attribuito all'impresa che offre il minor tempo rispetto a quello di 16 ore previsto dal capitolato	-	2
			2.4	Malfunzionamento delle applicazioni: TELEASSISTENZA. Il punteggio massimo verrà attribuito all'impresa che offre il minor tempo rispetto a quello delle 24 ore previsto dal capitolato	-	2
			2.5	Malfunzionamento delle applicazioni: problematiche non risolubili in teleassistenza. Il punteggio massimo verrà attribuito all'impresa che offre il minor tempo rispetto a quello delle 36 ore previsto dal capitolato.	-	2
	Totale:	90				

¹Per la descrizione puntuale dei sub-elementi si rinvia a quanto descritto all'art.11, 12, 13 e 14 del Capitolato speciale d'appalto.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo "confronto a coppie" tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo V.

Sulla base del metodo del Confronto a coppie, ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza

grande; 6 - preferenza massima). Viene costruita una tabella; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo: si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza.

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo Interpolazione lineare di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo IV.

Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra / Rmax$$

dove:

V(a)_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = n. ore previste dal capitolato per l'intervento – n. delle ore offerte dal concorrente i-esimo

Rmax = n. ore previste dal capitolato per l'intervento – n. delle ore offerte dal concorrente con l'offerta più conveniente

- **sub-elemento 2.3.1):** Servizio hot-line con chiusura entro le 16 ore: All'impresa che offre il minor tempo rispetto a quello di 16 ore previsto dal capitolato, verrà assegnato il coefficiente 1, calcolando in proporzione il coefficiente da assegnare all'offerta i-esima.
- **sub-elemento 2.3.2):** malfunzionamento delle applicazioni: teleassistenza. All'impresa che offre il minor tempo rispetto a quello di 24 ore previsto dal capitolato, verrà assegnato il coefficiente 1, calcolando in proporzione il coefficiente da assegnare all'offerta i-esima.
- **sub-elemento 2.3.3):** malfunzionamento delle applicazioni: problematiche non risolvibili in teleassistenza. All'impresa che offre il minor tempo rispetto a quello di 36 ore previsto dal capitolato, verrà assegnato il coefficiente 1, calcolando in proporzione il coefficiente da assegnare all'offerta i-esima.

Con riferimento all'attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con arrotondamento del 3° decimale:

- da 0 a 4 = unità inferiore;
- da 5 a 9 = unità superiore.

Nel caso di mancata presentazione di proposte relativamente ad uno o più di uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il punteggio "zero" in corrispondenza dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati.

Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti a cui non sia stata almeno attribuita in via definitiva dalla Commissione la valutazione di **punti 54 totali su 90**.

Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In tal caso, per ciascuno dei sub-elementi di valutazione di natura qualitativa, si calcolerà la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario componente la commissione, sulla base delle valutazioni indicate nella griglia sotto-riportata:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Appena sufficiente	Insufficiente	Gravemente insufficiente
Valore preliminare assegnato	1,00	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,0

Per l'attribuzione del punteggio si procederà ad effettuare la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale, moltiplicata per il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari sub-elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene sul singolo sub-elemento di natura qualitativa il punteggio pari al peso assegnato al singolo sub-elemento, è effettuata la cd. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. A seguito della riparametrazione la somma dei punteggi degli elementi qualitativi con la somma dei punteggi degli elementi quantitativi (per questi ultimi sulla base delle citate formule) costituisce il punteggio dell'offerta tecnica.

Il punteggio definitivo dell'offerta tecnica è dato quindi dalla somma dei punteggi degli elementi qualitativi riparametrati e dalla somma dei punteggi degli elementi quantitativi non oggetto di riparametrazione.

Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considera il punteggio tecnico ante riparametrazione.

Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti a cui non sia stato attribuito dalla Commissione un punteggio tecnico ante riparametrazione di almeno 54 punti su 90.

Con riferimento all'attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con arrotondamento del 3° decimale:

- da 0 a 4 = unità inferiore;
- da 5 a 9 = unità superiore.

SESSIONE DEMO

I requisiti Tecnici del servizio proposto saranno verificati attraverso una sessione di demo, in collegamento remoto, tra le postazioni della Stazione appaltante e il prestatore di servizi.

Durante la fase di valutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante convocherà separatamente gli offerenti con un preavviso minimo di 5 giorni, mediante comunicazione sulla Piattaforma a ciascun partecipante ammesso alla gara. La Stazione appaltante metterà a disposizione di ciascun partecipante un link di collegamento, comprensivo di password, attraverso il quale avverrà sia la comunicazione voce che la connessione video tra i sistemi informatici della stazione appaltante e il sistema proposto dall'offerente. Il link e la password saranno gli stessi per tutti i partecipanti ammessi ma solo all'offerente convocato al giorno e ora prestabilito sarà consentito l'accesso alla video conferenza.

La sessione di demo, comprendente tutte le funzionalità dell'applicativo dell'offerente, è richiesta dalla Stazione appaltante per consentire il riscontro sull'effettivo contenuto delle soluzioni tecniche proposte e **non costituirà quindi oggetto di una specifica attribuzione di punteggio.**

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$V(a)_i = Ra / R_{max}$$

dove

V(a)_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ra = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

Rmax = ribasso percentuale più conveniente

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo "aggregativo compensatore", secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$Pt(a) = \sum n (W_i * V(a)_i)$$

dove

Pt(a) = punteggio del concorrente i-esimo

V(a)_i = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

W_i = punteggio criterio X

n = numero totale dei criteri

Σn = sommatoria dei criteri

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04.09.2023, alle ore 9:00 presso il comune di Saronno e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel, "comunicazioni della procedura".

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel "comunicazioni della procedura", almeno 2 gg. prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara, formato dal RUP assistito da uno o più testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) generare, attraverso la Piattaforma, apposito Report di gara che, firmato dal Presidente, tiene luogo del verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio provvede a:

- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- e) redigere apposito verbale nel quale vengono riportate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sulla Piattaforma Sintel.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21 VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 19.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 0 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;
- ogni altra ipotesi di esclusione prevista dalla normativa o dal presente disciplinare.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice o di altra struttura di supporto istituita *ad hoc*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il servizio potrà essere aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di una sola offerta, pur se conforme ai criteri di aggiudicazione sopra indicati, la Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di non aggiudicare il servizio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o qualora sopraggiungano impedimenti dovuti all'utilizzo dei fondi specificamente dedicati o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

La commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, cesserà automaticamente estinguendosi ad ogni effetto dopo l'approvazione con determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate, tramite bonifico bancario, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.039,79. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante presentazione dell'istanza indirizzata al R.U.P. inviata tramite PEC al seguente indirizzo comunesaronno@secmail.it oppure attraverso la Piattaforma SINTEL.

La conclusione del procedimento avverrà entro i termini stabiliti dalla L. 241/1990 e s.m.i..

27. VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Busto Arsizio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.